

# LA PRATICA RADIOLOGICA NEL SETTORE VETERINARIO

A cura di:

Francesco Campanella<sup>1</sup>, Maria Antonietta D'Avanzo<sup>1</sup>, Enrico Marchetti<sup>1</sup>,  
Angelo Tirabasso<sup>1</sup> e Alessandro Citeroni<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> INAIL - Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale

<sup>2</sup> ASL ROMA 6 - Dipartimento di Prevenzione

## Sommario

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI PRATICA.....</b>	<b>5</b>
<b>L'INIZIO DELLA PRATICA .....</b>	<b>8</b>
<b>NULLA OSTA DI CATEGORIA B .....</b>	<b>9</b>
<b>COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI CESSAZIONE DI PRATICA .....</b>	<b>11</b>
<b>COMUNICAZIONE CESSAZIONE DI PRATICA OGGETTO DEL NULLA OSTA DI CAT. B.....</b>	<b>11</b>
<b>DOCUMENTAZIONE DI LEGGE.....</b>	<b>15</b>
<b>ALLEGATO 1 .....</b>	<b>16</b>
<b>ALLEGATO 2 .....</b>	<b>18</b>
<b>ALLEGATO 3 .....</b>	<b>19</b>
<b>ALLEGATO 4 .....</b>	<b>20</b>
<b>ALLEGATO 5 .....</b>	<b>22</b>
<b>ALLEGATO 6 .....</b>	<b>24</b>
<b>ALLEGATO 7 .....</b>	<b>26</b>

## INTRODUZIONE

Come detto nel corso della presente trattazione, la normativa sulle radiazioni ionizzanti (RI) prescinde dall'ambito di applicazione in quanto è stato normato il rischio e non il particolare utilizzo. Pertanto, l'installazione di un apparecchio radiologico o la realizzazione di un reparto di medicina nucleare o di qualsiasi altra attività in cui si fa uso di radiazioni ionizzanti in ambito veterinario comporta la rigida osservazione delle norme vigenti in materia ed il rispetto di adempimenti sia tecnici che amministrativi.

Come introdotto nei paragrafi precedenti, il datore di lavoro che intenda utilizzare un apparecchio radiologico deve, in primis, effettuare la valutazione del rischio e delle disposizioni per una sua corretta gestione per il tramite di un esperto qualificato, professionista esclusivo previsto dalla normativa e dotato delle necessarie competenze per far adempiere a quanto richiesto dalla legge. Il primo atto che deve compiere il datore di lavoro è, quindi, quello di incaricare un esperto qualificato della sorveglianza fisica (ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 230/95 e s.m.i.). La nomina dell'esperto qualificato deve essere comunicata all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, allegando la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del professionista e la copia del certificato d'iscrizione nell'apposito elenco.

Si tenga presente che nel caso di uno studio veterinario, il datore di lavoro può di fatto anche coincidere con il veterinario stesso nei casi in cui egli è anche il titolare del centro, mentre in tutti gli altri casi questa figura coincide con il rappresentante legale della società. L'esperto qualificato non può in ogni caso, anche qualora fosse in possesso delle caratteristiche professionali, coincidere con il datore di lavoro, così come con un dirigente o un preposto all'attività di cui trattasi facente uso di RI.

L'esperto qualificato, preso atto delle attività da svolgere e degli impianti da installare, riceve dal datore di lavoro tutti gli elementi e le informazioni necessarie di cui tenere conto per la redazione di una prima relazione scritta (art. 61 del D. Lgs 230/95 e s.m.i.), contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti l'attività radiodiagnostica (valida anche come valutazione del rischio ai sensi dell'art 28 del D. Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni).

Successivamente l'esperto qualificato redige una seconda relazione (art. 80 del D. Lgs 230/95 e s.m.i.) all'interno della quale riporta:

- il benessere sui progetti di installazione del radiografico;
- l'esito della prima verifica;
- l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio di radiazioni;
- la classificazione dei lavoratori addetti (per l'attività in uno studio odontoiatrico sono quasi sempre classificati come non esposti);
- la frequenza delle valutazioni di sorveglianza fisica;

- tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica.

Spesso le due relazioni sono raccolte in una sola. In assenza del benessere non è possibile iniziare l'attività diagnostica.

La relazione di radioprotezione contiene, quindi, la valutazione del rischio da RI e le modalità di realizzazione degli ambienti destinati ad ospitare le apparecchiature e le attività di svolgere con tutte le misure di radioprotezione necessarie da intraprendere per una corretta gestione del rischio. Aspetti certamente decisivi sono la progettazione delle barriere intorno alle sale coinvolte, l'allocazione delle console di comando delle apparecchiature e dei relativi sistemi di schermatura per i lavoratori, la classificazione delle zone e del personale, l'apposizione di cartellonistiche identificative delle zone di rischio, la stesura delle norme interne di radioprotezione a cui tutti gli addetti devono minuziosamente attenersi e tutti gli altri aspetti di sicurezza previsti dalla vigente normativa. La relazione di radioprotezione è un documento rilasciato per iscritto dall'esperto qualificato e i suoi contenuti sono prescrittivi per datore di lavoro che non ha titolo per obiettare i contenuti. In caso di disaccordo, può solo recedere dall'incarico e rivolgersi ad altro professionista dotato di pari qualifica professionale. Al termine dei lavori di realizzazione delle sale l'esperto qualificato è tenuto a verificare la corretta esecuzione del progetto e al termine del collaudo di tutti i dispositivi di sicurezza rilascia il benessere all'installazione dell'apparecchiatura radiologica.

Nel caso in cui l'esperto qualificato identifichi lavoratori classificati 'esposti', il datore di lavoro deve procedere alla nomina del medico responsabile della sorveglianza medica che, nel caso di esposti in categoria A, dovrà necessariamente essere un medico autorizzato, mentre per gli esposti in categoria B il compito può essere assolto anche da un medico competente (medico del lavoro).

La nomina del medico autorizzato deve essere comunicata all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, allegando la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

L'utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti, quali gli apparecchi a raggi X utilizzati in radiologia, deve seguire una procedura che è chiaramente definita dal D. Lgs 230/95 e s.m.i. e che può prevedere:

- assenza di rilevanza radiologica, quindi l'esenzione dall'applicazione della normativa vigente in materia D. Lgs 230/95 e s.m.i.;
- nessuna comunicazione, nei casi in cui le sorgenti di radiazioni, in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1  $\mu\text{Sv/h}$ ;
- la semplice comunicazione (comunicazione preventiva di pratica) ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs 230/95 e s.m.i.;

- la necessità di richiedere un'autorizzazione preventiva all'installazione (nulla osta) che, a seconda del livello di rischio insito nella pratica, può essere di categoria A o B (artt. 28 e 29).

Le apparecchiature radiologiche generalmente utilizzate in **ambito veterinario** necessitano di:

- Comunicazione preventiva di pratica;

o di:

- Nulla Osta Cat. B.

Di seguito verranno analizzati i passaggi previsti dalla normativa vigente in materia nei suddetti casi.

## COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI PRATICA

Ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs 230/95 e s.m.i. la comunicazione d'inizio pratica (Allegato 1) dovrà essere inviata dall'esercente almeno 30 giorni prima della detenzione della/e apparecchiatura/e radiologica/e, ai seguenti organi:

- ASL competente per il territorio (Dipartimento di Prevenzione);
- Ispettorato territoriale del lavoro;
- Comando provinciale dei vigili del fuoco;
- ARPA

e, se di competenza, anche ai seguenti:

- Capitaneria di Porto;
- Ufficio di Sanità Marittima.

L'invio della predetta comunicazione richiede, come atto preventivo, la nomina di un **Esperto Qualificato (EQ)** incaricato per la sorveglianza fisica (art.77 del D. Lgs 230/95 e s.m.i.). L'EQ è una figura centrale nell'ambito della radioprotezione ed i suoi requisiti e le sue attribuzioni sono definite nel dettaglio nel D. Lgs 230/95 e s.m.i.. La nomina dell'EQ deve essere comunicata **all'ispettorato territoriale del lavoro competente** (Allegato 2), allegando la **dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'EQ** (Allegato 3). Le informazioni che devono essere comunicate preventivamente sono riportate nell'Allegato VII e sono necessarie ed esaustive per la descrizione della pratica alla pubblica amministrazione. Si precisa che alcune informazioni previste dall'Allegato VII, quali quelle inerenti le materie radioattive, l'eventuale produzione di neutroni, le modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti e l'eventuale riciclo o riutilizzo dei materiali, non risultano in parte, o completamente, applicabili al caso delle apparecchiature RX utilizzate attualmente in ambito veterinario.

All'interno della comunicazione preventiva di pratica dovranno, quindi, essere sviluppati i seguenti punti (come indicato al punto 3.1 dell'Allegato VII):

**a) Generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente.**

Il soggetto che effettua la comunicazione preventiva non può che essere l'esercente dell'installazione in cui la pratica radiologica verrà condotta. Qualora si tratti di società dovranno essere indicati, oltre al nominativo del legale rappresentante che effettua la comunicazione, la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA, e la sede legale.

**b) Descrizione della pratica che si intende svolgere compresi gli elementi per effettuare il processo di giustificazione.**

Le informazioni che devono essere comunicate riguardano la tipologia di attività radiologica che verrà effettuata (nel caso specifico veterinario).

**c) Ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere.**

Le informazioni che devono essere comunicate riguardano:

- indirizzo dell'installazione;
- planimetria 1/50 o 1/100 del/i locale/i interessati dalla presenza della/e apparecchiatura/e RX e dei locali limitrofi, con indicazione della destinazione d'uso di questi ultimi;
- destinazione d'uso dei locali soprastanti e sottostanti

**d) Per ogni macchina radiogena: il tipo e l'energia massima di accelerazione delle particelle cariche e la corrente anodica.**

Trattandosi di informazioni da fornirsi preventivamente, per ogni macchina radiogena potranno essere indicate solo:

- tipologia di apparecchiatura;
- la tensione massima di funzionamento del tubo radiogeno (kV) e la corrente massima del generatore (mA).

**e) Per le materie radioattive: le quantità totali di radioattività dei radionuclidi, distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, che si intende detenere contemporaneamente e ricevere in ragione di anno solare.**

Non applicabile in ambito veterinario

**f) Per tutte le sorgenti: l'eventuale produzione di neutroni.**

L'utilizzo delle apparecchiature radiologiche veterinarie non comporta in alcun modo la produzione di neutroni.

**g) Modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti, con indicazione dell'applicabilità o meno delle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 154 del presente decreto.**

Nessuna produzione di rifiuti radioattivi.

**h) Eventuale riciclo o riutilizzo dei materiali**

In condizioni di normale utilizzo e funzionamento delle apparecchiature radiologiche non vengono prodotti materiali di scarto di alcun tipo.

**i) Eventuale presenza di zone classificate ai sensi dell'articolo 82.**

Dovrà essere dichiarata ed identificata, sulle planimetrie da allegare alla comunicazione, la presenza di zone classificate. Dovranno, inoltre, essere codificate all'interno delle Norme interne di radioprotezione e trasmesse le modalità di accesso alle varie zone classificate.

**l) Descrizione delle operazioni che si intendono svolgere, dei mezzi di protezione posti in atto, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature.**

Dovranno essere descritti, a cura dell'EQ, in maniera esaustiva:

- le modalità di impiego delle apparecchiature RX: in particolare dovrà essere esplicitata l'eventuale necessità di stazionare in posizione non protetta durante l'erogazione raggi (nel caso specifico dei veterinari non dovrebbe mai verificarsi tale eventualità);
- le norme di comportamento codificate all'interno delle norme interne di radioprotezione, firmate dall'EQ e dall'esercente;
- i mezzi di protezione collettiva da adottare, indicando lo spessore e i materiali da utilizzare per la realizzazione delle barriere protettive, laddove risultino necessarie dalle valutazioni effettuate dall'esperto qualificato;
- la presenza di eventuali di *microswitch* e di segnalazioni luminose e/o acustiche, e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza;
- la disponibilità di dosimetri personali e/o la presenza di dosimetri ambientali (se i dipendenti vengono classificati lavoratori esposti di cat. B la dose ricevuta potrà essere valutata anche solo sulla scorta dei risultati della sorveglianza ambientale).

**m) Modalità previste per la disattivazione dell'installazione.**

La disattivazione di apparecchiature RX soggette all'art. 22 non presenta particolari problemi di natura radioprotezionistica, piuttosto comporta il rispetto della normativa vigente relativa ai rifiuti pericolosi per quanto attiene la componentistica elettrica e l'eventuale fluido di raffreddamento.

**n) Valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività.**

Dovranno essere forniti i risultati della stima del rischio e la conseguente indicazione di classificazione dei lavoratori e la dose assorbibile dai gruppi di riferimento della popolazione.

I punti "più tecnici", tra quelli sopra menzionati, vengono solitamente descritti all'interno di una relazione a firma dell'EQ che deve essere allegata alla comunicazione preventiva. In particolare è compito dell'EQ descrivere i punti dalla lettera d) alla lettera n) del suddetto elenco.

Ai sensi del punto 3.4 dell'Allegato VII del D. Lgs. 230/95, la variazione dei dati comunicati ai sensi del punto 3.1 deve essere preventivamente comunicata alle stesse amministrazioni destinatarie della comunicazione preventiva fornendo, per quanto applicabili, i dati e gli elementi variati (Allegato 4).

## **L'INIZIO DELLA PRATICA**

Trascorsi almeno 30 giorni dall'invio della comunicazione sopra descritta, l'esercente può detenere le apparecchiature radiologiche oggetto della comunicazione. Contestualmente l'EQ, in base alle valutazioni relative all'entità di rischio, fornisce al datore di lavoro una prima relazione scritta (ex art. 61 del D. Lgs 230/95), contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti l'attività radiodiagnostica (valida anche come valutazione del rischio ai sensi dell'art 28 del D. Lgs. n. 81/08). Successivamente l'EQ redige una seconda relazione (ex art. 80 del D. Lgs 230/95 e s.m.i.) all'interno della quale riporta:

- il benessere sui progetti di installazione del radiografico;
- l'esito della prima verifica;
- l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio di radiazioni;
- la classificazione dei lavoratori addetti (per l'attività in uno studio veterinario sono quasi sempre classificati come "non esposti");
- la frequenza delle valutazioni di sorveglianza fisica;
- tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica.

Spesso le due relazioni sono raccolte in una sola. **In assenza del Benessere fornito dall'EQ non è possibile iniziare l'attività diagnostica.**

Nel caso in cui l'EQ identifichi lavoratori classificati esposti, l'esercente deve procedere alla nomina del **Medico responsabile della sorveglianza medica** che, nel caso di esposti in categoria A, dovrà necessariamente essere un Medico Autorizzato, mentre per gli esposti in categoria B può essere anche un Medico Competente (medico del lavoro).

La nomina del Medico Autorizzato deve essere comunicata **all'ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, allegando la dichiarazione di accettazione dell'incarico del Medico.**

## **NULLA OSTA DI CATEGORIA B**

Il Nulla Osta di categoria B è un'autorizzazione preventiva alla detenzione ed all'impiego, da parte dell'esercente, di macchine radiogene che accelerano elettroni con tensioni superiori a 200 keV e di macchine radiogene con tensione di accelerazione inferiore a 200 kV ma che siano di tipo mobile (impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica).

Gli apparecchi a raggi X, cosiddetti mobili, devono, infatti, essere necessariamente muniti di Nulla Osta preventivo di categoria B che deve essere richiesto al Prefetto della provincia in cui è situata la sede operativa primaria dell'ente o società richiedente. L'esercizio della pratica è consentito in tutto il territorio italiano.

Il rilascio del nulla osta, in caso di sorgenti di radiazioni mobili, è subordinato (All. IX, punto 7):

- a) alla dimostrazione che la radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione è garantita esclusivamente dalle caratteristiche proprie delle sorgenti di radiazioni che intervengono nella pratica e dalle modalità di impiego di esse, indipendentemente dalle caratteristiche dell'ambito in cui l'impiego avviene;
- b) all'inserimento di specifiche prescrizioni tecniche relative all'utilizzo della sorgente presso altri soggetti e relative all'obbligo di:
  - informare, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito, gli organi di vigilanza territorialmente competenti (ASL, ITL, VVF, ISIN);
  - acquisire dall'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della protezione e di trasmettere agli organi di vigilanza una specifica relazione sul verificarsi della condizione di cui al punto a) in relazione allo specifico ambito di impiego.

La domanda di Nulla Osta di categoria B per l'utilizzo in ambito veterinario deve essere inoltrata al prefetto e agli eventuali organismi tecnici individuati da leggi regionali (ai sensi dell'art 29 comma 2 del D. Lgs 230/95 e s.m.i.).

Le domande di Nulla Osta devono contenere, per quanto applicabile, i seguenti dati (All. IX, punto 4.3):

- generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente. Se si tratta di una società, denominazione o ragione sociale, codice fiscale e sede legale;
- descrizione della pratica;
- ubicazione dei locali e delle aree destinate alla pratica;

- per ogni macchina radiogena: a) tipo ed energia massima di accelerazione delle particelle cariche; b) corrente massima e potenza, tenendo conto, nel caso di elettroni, del fattore di utilizzo (*duty cycle*) e del numero di macchine che si intende utilizzare; c) eventuale produzione di neutroni; d) l'eventuale produzione di rifiuti; e) le modalità di riciclo o riutilizzo dei materiali.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione tecnica prevista dall'All. IX, punto 4.4, firmata dall'EQ per quanto di sua competenza (relazione di radioprotezione), con particolare riferimento a:

- a) descrizione dei locali e delle aree interessati all'attività che si intende svolgere, illustrati con disegni in planimetria e sezione, indicando, per ogni locale ed area, la classificazione in zone ai sensi dell'art. 82 del presente decreto, nonché degli ambienti e delle aree circostanti anche esterni all'installazione, indicandone la destinazione d'uso e le eventuali sorgenti impiegate; anche da parte di soggetti terzi;
- b) criteri seguiti ai fini della individuazione e classificazione delle zone e della classificazione del personale addetto ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs 230/95 e s.m.i.;
- c) descrizione delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature, con riferimento ai diversi locali ed aree; descrizione delle modalità di eventuale movimentazione delle sorgenti all'interno della installazione; indicazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili in fase di progettazione, costruzione ed esercizio;
- d) individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali, e delle specifiche modalità di intervento al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione;
- e) produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati;
- f) programmi di costruzione o di adattamento dei locali e delle aree destinati allo svolgimento delle attività, nonché delle prove previste;
- g) modalità previste per la disattivazione dell'installazione;
- h) valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività;

- i) i risultati delle valutazioni di cui all'art. 115-ter;
- l) criteri e modalità di attuazione degli adempimenti di cui all'artt. 79 e 80 del D. Lgs 230/95 e s.m.i.;
- m) indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli ulteriori pertinenti obblighi di cui all'articolo 61 del presente decreto, con particolare riferimento al contenuto delle norme interne di sicurezza e protezione; indicazione delle modalità con cui si intende assicurare la formazione di radioprotezione dei lavoratori ed indicazione della qualificazione professionale dei medesimi;
- n) nel caso degli impieghi medici delle materie radioattive, ai fini delle valutazioni e delle soluzioni progettuali ed operative di cui alle lettere precedenti, indicazione, particolarmente per quanto riguarda la gestione e l'eventuale smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi, anche del contributo delle materie radioattive somministrate ai pazienti sottoposti ad indagine diagnostica o a trattamento terapeutico.

A titolo esemplificativo si allega un modello di richiesta di nulla osta di cat. B da utilizzare nei casi di detenzione e utilizzo di apparecchi mobili (Allegato 5), per radioterapia (Allegato 6).

## **COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI CESSAZIONE DI PRATICA**

Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 230/95, nel caso in cui l'esercente intenda cessare la pratica radiologica comportante la detenzione di tutte le apparecchiature radiologiche deve darne comunicazione alle amministrazioni competenti ed elencate in precedenza, almeno trenta giorni prima della prevista cessazione (Allegato 7).

Come nel caso della comunicazione preventiva d'inizio pratica, anche nel caso di cessazione, alla comunicazione a cura dell'esercente deve essere allegata una relazione a firma dell'EQ che descriva le operazioni previste per la cessazione stessa, quali la destinazione prevista per le apparecchiature radiologiche detenute e per gli eventuali rifiuti prodotti durante la gestione della pratica e durante le operazioni connesse alla dismissione.

## **COMUNICAZIONE CESSAZIONE DI PRATICA OGGETTO DEL NULLA OSTA DI CAT. B**

L'intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla osta deve essere comunicato all'Amministrazione precedente che provvede alla revoca del nulla osta, salvo specifiche prescrizioni previste nel Nulla Osta (All. IX paragrafo 5).



## INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE RX

Sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni redatte ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 80 del D. Lgs 230/95 e s.m.i., il titolare dello studio/ambulatorio veterinario, avvalendosi dell'EQ incaricato, provvede ai necessari adempimenti:

- assicurare che gli ambienti in cui sussista un rischio da radiazioni vengano individuati, delimitati, classificati e segnalati. Sul lato esterno di ciascuna delle porte di accesso ai locali all'interno dei quali sono installati ed operanti apparecchi RX deve essere presente il **cartello di segnalazione con la classificazione di radioprotezione**, (trifoglio e scritta "Zona Sorvegliata" o, "Zona Controllata");



- garantire che vengano predisposte a cura dell'EQ norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio; curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, in particolare nelle zone sorvegliate, e provvedere affinché vengano osservate;
- attuare, avvalendosi dell'EQ e del medico addetto alla sorveglianza medica del personale (qualora presente), un programma di formazione finalizzato a rendere edotti i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti, sulle norme di radioprotezione, sulle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche e sulle modalità di esecuzione del lavoro (D. Lgs 230/95 e s.m.i.);
- assicurare che siano indicate, mediante appositi contrassegni<sup>1</sup>, le sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Nell'attività radiodiagnostica in ambito veterinario molto spesso i dipendenti sono classificati dall'EQ come lavoratori non esposti, ovvero suscettibili di ricevere una dose annuale inferiore ai limiti fissati per le persone del pubblico: 1mSv/anno di dose efficace, 15 mSv/anno di dose equivalente al cristallino, 50 mSv/anno di dose equivalente a pelle e estremità. In questo caso non è necessario effettuare la **sorveglianza medica e dosimetrica sui dipendenti** (ai dipendenti non è necessario, quindi, che vengano assegnati i dosimetri personali).

L'EQ deve provvedere, per conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la **documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti**, indicata all'art.81 del D. Lgs 230/95 e s.m.i. e costituita dalla:

- scheda personale dosimetrica (questa non ricorre se il personale è classificato non esposto);
- registro di sorveglianza fisica.

---

<sup>1</sup> La forma, la dimensione ed i colori sono normati dalla UNI EN ISO 7010:2017.

Il Registro di Sorveglianza Fisica deve essere costituito da fogli legati e numerati progressivamente. I dati dosimetrici devono essere aggiornati a cura dell'EQ con frequenza almeno semestrale per i lavoratori esposti di cat. A e annuale per i lavoratori esposti di cat. B. Si precisa, comunque, che nel caso specifico del settore veterinario è estremamente raro che vengano individuati lavoratori esposti. All'interno del Registro di Sorveglianza fisica l'EQ deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- la planimetria o una descrizione dei luoghi e degli ambienti nei quali vengono esercitate attività comportanti rischi da radiazioni ionizzanti, con l'indicazione della classificazione delle zone;
- l'elenco aggiornata delle macchine radiogene detenute con indicato, per ciascuna di esse, la tipologia e le caratteristiche fondamentali (kV e mA);
- le modalità di valutazione delle dosi individuali per lavoratori ed individui dei gruppi di riferimento della popolazione a partire dai dati di sorveglianza fisica;
- copia delle relazioni di cui agli articoli 61 e 80;
- gli esiti della sorveglianza ambientale;
- gli esiti delle verifiche periodiche relative all'efficacia delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione;
- l'annotazione dell'esito della prima verifica di sorveglianza fisica, con riferimento al relativo benessere.

Al registro dovranno, inoltre, essere allegate le copie delle eventuali prescrizioni e disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive.

Il registro deve essere sottoscritto sulla prima pagina dall'EQ e convalidato dal datore di lavoro, il quale ripone data e firma sempre sulla prima pagina, dichiarando altresì il numero delle pagine totali. Vista l'eterogeneità dei documenti e delle informazioni raccolte nel registro, a differenza della "Scheda Personale Dosimetrica", non è stato previsto dalla legge un modello a cui rifarsi.

Le annotazioni possono essere riportate sul registro anche mediante fogli prestampati, da applicare singolarmente e in modo stabile sulle pagine del registro. In questo modo l'EQ deve controfirmare ogni pagina in modo tale che la firma interessi il margine di ciascun foglio e la pagina sulla quale lo stesso è stato applicato.

La documentazione istituita a cura dell'EQ incaricato deve essere così conservata:

- per almeno 5 anni dalla data di compilazione, i verbali di verifica periodica con le valutazioni delle zone sorvegliate e della dose ricevuta dai lavoratori (non esposti) in essi contenute;
- fino a 5 anni dalla cessazione dall'attività radiodiagnostica, la relazione relativa all'entità di rischio e all'esame preventivo dei progetti (relazione iniziale) e delle eventuali modifiche di installazione.

In caso di cessazione definitiva della pratica radiologica, i documenti predetti devono essere consegnati entro 6 mesi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente che ne assicurerà la conservazione.

## DOCUMENTAZIONE DI LEGGE

In sintesi, presso uno studio/ambulatorio veterinario dovrebbe essere sempre istituita la seguente documentazione:

- Registro delle valutazioni di radioprotezione (detto, comunemente, registro di sorveglianza fisica) a cura dell'Esperto Qualificato;
- Schede personali dosimetriche (qualora necessarie);
- Libretto personale di radioprotezione (qualora necessario).

## ALLEGATO 1

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro di \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

All'ARPA \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

All'A.S.L. (Dipartimento di Prevenzione) \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

E, ove di competenza:

Al Comandante di Porto

All'Ufficio di Sanità Marittima

Oggetto: Comunicazione preventiva di inizio di pratica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs 230/95 e s.m.i.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ - C.A.P. \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di esercente/legale rappresentante dello studio/ambulatorio veterinario, P.IVA \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ e sede operativa in \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

### COMUNICA

ai sensi dell'art 22 del D. Lgs 230/95 e s.m.i. e con i prescritti 30 giorni di preavviso che, presso la sede operativa del suddetto studio/ambulatorio, installerà le seguenti apparecchiature radiologiche con i relativi parametri massimi di funzionamento:

Tipologia apparecchiatura radiologica	Energia massima (keV o kV)	Corrente massima (mA)

*(inserire tante righe quante sono le apparecchiature radiologiche da installare)*

Si dichiara inoltre:

- che la detenzione della/e apparecchiatura/e su elencata/e è finalizzata all'attività radiologica occasionale di carattere complementare all'esercizio clinico veterinario;
- che per quanto concerne i disposti previsti dall'art. 77 del D. Lgs 230/95 in materia di

sorveglianza fisica della radioprotezione, quest'ultima è esercitata dall'Esperto Qualificato \_\_\_\_\_ iscritto nell'elenco nominativo degli Esperti Qualificati con abilitazione di \_\_\_\_\_ grado al n° \_\_\_\_\_.

Si allega:

1. Relazione a firma dell'Esperto Qualificato (documentazione tecnica ai sensi dell'Allegato VII, punto 3.1, del D. Lgs 230/95 e s.m.i.).
2. Planimetria dei locali con l'indicazione del posizionamento della/e apparecchiatura/e oggetto di detenzione e l'individuazione delle eventuali zone classificate a firma dell'Esperto Qualificato.
3. Accettazione dell'incarico da parte dell'Esperto Qualificato.

Luogo \_\_\_\_\_ lì, data \_\_\_\_\_

In fede  
L'esercente/legale rappresentante

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 2

(Esercente/datore di lavoro) \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

CAP – Città \_\_\_\_\_

P. IVA \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro

Via \_\_\_\_\_

CAP – Città \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

e, p.c., all'ASL (Dipartimento di Prevenzione)

PEC \_\_\_\_\_

p.c. all'EQ

PEC \_\_\_\_\_

### Oggetto: Comunicazione di nomina dell'esperto qualificato

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_, in qualità di esercente/datore di lavoro dello (studio/ambulatorio) \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ e sede operativa in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, comunica, ai sensi dell'art.77 comma 2 del D. Lgs 230/95 e s.m.i. che l'incarico per la sorveglianza fisica della radioprotezione è stato affidato all'Esperto Qualificato sig./dr. \_\_\_\_\_.

Si allega alla presente la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

Luogo \_\_\_\_\_ lì, data \_\_\_\_\_

In fede

L'esercente/legale rappresentante

\_\_\_\_\_

(Nota: allegare copia documento identità del datore di lavoro)

## ALLEGATO 3

EQ \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
CAP – Città \_\_\_\_\_  
P. IVA: \_\_\_\_\_

Allo studio/amb. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
CAP-Città \_\_\_\_\_

Oggetto: Accettazione incarico di esperto qualificato (D. Lgs 230/95 e s.m.i. art. 77 comma 2)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, dichiara, ai sensi dell'art. 77 comma 2 del D. Lgs 230/95 e s.m.i., di accettare l'incarico per lo svolgimento delle funzioni di esperto qualificato per la radioprotezione presso la Vs. struttura.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere iscritto nell'elenco nominativo nazionale degli esperti qualificati, tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con abilitazione di grado \_\_\_ con n° d'ordine \_\_\_\_\_.

Luogo \_\_\_\_\_ li, data \_\_\_\_\_

L'E.Q.

\_\_\_\_\_

(Nota: allegare solo copia documento identità dell'E.Q. senza allegare certificato di iscrizione all'elenco nominativo)

## ALLEGATO 4

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro di \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

All'ARPA \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

All'A.S.L. (Dipartimento di Prevenzione) \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

e, ove di competenza:

Al Comandante di Porto

All'Ufficio di Sanità Marittima

Oggetto: Comunicazione preventiva di variazione di pratica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs 230/95 e s.m.i.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ - C.A.P. \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di esercente/legale rappresentante dello studio/ambulatorio veterinario, P.IVA \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ e sede operativa in \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

### COMUNICA

ai sensi dell'art 22 del D. Lgs 230/95 e s.m.i. e con i prescritti 30 giorni di preavviso presso la sede operativa del suddetto studio/ambulatorio si apporteranno le seguenti modifiche rispetto a quanto indicato nella precedente comunicazione preventiva (con nota del \_\_\_\_\_):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*(nel caso di installazione di ulteriori apparecchiature radiologiche):* si dichiara inoltre la detenzione della/e apparecchiatura/e su elencata/e è finalizzata all'attività radiologica occasionale di carattere complementare all'esercizio clinico veterinario;

Si allega:

4. Relazione a firma dell'Esperto Qualificato con particolare riferimento agli elementi oggetto della presente variazione (documentazione tecnica ai sensi dell'Allegato VII, punto 3.1, del D. Lgs 230/95 e s.m.i.).

5. Planimetria dei locali con l'indicazione del posizionamento della/e apparecchiatura/e oggetto di detenzione e l'individuazione delle eventuali zone classificate a firma dell'Esperto Qualificato.

Luogo \_\_\_\_\_ lì, data \_\_\_\_\_

In fede  
L'esercente/legale rappresentante

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 5

Al Prefetto (va indicata la sede territoriale del prefetto in cui è situata la sede operativa primaria del soggetto richiedente)

Indirizzo \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

p.c. Al Comando Provinciale dei VV.F.

Indirizzo \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

p.c. Agli eventuali ulteriori organismi tecnici individuati da leggi regionali (ad esempio Commissione di Radioprotezione Regionale)

Oggetto: Istanza di rilascio di Nulla Osta di Categoria B per detenzione di Apparecchiatura di radiazioni mobile per uso diagnostico veterinario.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante del \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ e sede operativa in \_\_\_\_\_, part. I.V.A. n. \_\_\_\_\_ in ottemperanza all'art. 27 comma 1 bis e dell'Allegato IX, punto 4, del D. Lgs 230/95 e s.m.i.

### RICHIEDE

il rilascio del nulla osta di Categoria B relativamente ad una nuova apparecchiatura di radiazioni mobile per uso diagnostico veterinario che verrà custodita presso \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_ e che verrà impiegata in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti terzi.

A tal proposito si riportano i seguenti dati:

- Descrizione della pratica

L'apparecchiatura verrà utilizzata per effettuare attività \_\_\_\_\_ in ambito veterinario.

- Caratteristiche dell'apparecchiatura di radiazioni mobile:

Apparecchiatura	Tipologia di particelle accelerate	Energia massima di accelerazione delle particelle cariche	Corrente max	Potenza	Duty cycle

Inoltre il sottoscritto dichiara che:

- Nella presente attività *si ha/non si ha* produzione di neutroni (*in caso affermativo si veda relazione allegata per la descrizione della produzione*)
- Nella presente attività *si ha/non si ha* produzione rifiuti radioattivi (*in caso affermativo si veda la relazione allegata per la descrizione della modalità di produzione e dello smaltimento*)

- Nella presente attività *avviene/non avviene* il riciclo o la riutilizzazione dei materiali (*in caso affermativo si veda la relazione allegata per la descrizione delle modalità di riciclo o di riutilizzazione*)

Alla presente istanza, si allega la documentazione firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato, atta anche a dimostrare l'idoneità della località dove la pratica verrà svolta:

- a) descrizione delle aree circostanti interessate all'attività che si intende svolgere indicando, per quanto possibile e considerando che i luoghi in cui verrà utilizzata l'apparecchiatura radiogena mobile non sono determinabili a priori, la classificazione in zone ai sensi dell'art. 82 del presente decreto;
- b) criteri seguiti ai fini della individuazione e classificazione delle zone e della classificazione del personale addetto ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs 230/95 e s.m.i.;
- c) descrizione delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature, con riferimento ai diversi locali ed aree; descrizione delle modalità di eventuale movimentazione delle sorgenti all'interno della installazione; indicazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili in fase di progettazione, costruzione ed esercizio;
- d) individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali, e delle specifiche modalità di intervento al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione;
- e) produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati;
- f) programmi di costruzione o di adattamento dei locali e delle aree destinati allo svolgimento delle attività, nonché delle prove previste;
- g) modalità previste per la disattivazione dell'installazione;
- h) valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività;
- i) i risultati delle valutazioni di cui all'art. 115-ter del D. Lgs 230/95 e s.m.i.;
- l) criteri e modalità di attuazione degli adempimenti di cui all'artt. 79 e 80 del D. Lgs 230/95 e s.m.i.;
- m) indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli ulteriori pertinenti obblighi di cui all'art. 61 del D. Lgs 230/95 e s.m.i., con particolare riferimento al contenuto delle norme interne di sicurezza e protezione; indicazione delle modalità con cui si intende assicurare la formazione di radioprotezione dei lavoratori ed indicazione della qualificazione professionale dei medesimi.

Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'eventuale versamento prescritto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 6

Al Prefetto (va indicata la sede territoriale del prefetto in cui è situata la sede operativa primaria del soggetto richiedente)

Indirizzo \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

p.c. al Comando Provinciale dei VV.F.

Indirizzo \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

p.c. agli eventuali ulteriori organismi tecnici individuati da leggi regionali (ad esempio Commissione di Radioprotezione Regionale)

Oggetto: Istanza di rilascio di Nulla Osta di Categoria B per detenzione di apparecchiatura di radiazioni per uso terapeutico veterinario (ai sensi dell'art. 29 e dell'Allegato IX, punto 4, del D. Lgs 230/95 e s.m.i.).

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante del \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ e sede operativa in \_\_\_\_\_, part. I.V.A. n. \_\_\_\_\_ in ottemperanza all'art. 29 e dell'Allegato IX, punto 4, del D. Lgs 230/95 e s.m.i.

### RICHIEDE

il rilascio del nulla osta di Categoria B relativamente ad una nuova apparecchiatura di radiazioni che verrà installata presso \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_.

A tal proposito si riportano i seguenti dati:

- Descrizione della pratica

L'apparecchiatura verrà utilizzata per effettuare attività di tipo terapeutico in ambito veterinario.

- Ubicazione dei locali sede dell'apparecchiatura

Come si evince dalla planimetria allegata, l'apparecchiatura verrà utilizzata nei locali di \_\_\_\_\_ ubicati al piano \_\_\_\_\_ dell'edificio sito in \_\_\_\_\_.

- Caratteristiche dell'apparecchiatura RX:

Apparecchiatura	Tipologia di particelle accelerate	Energia massima di accelerazione delle particelle cariche	Corrente max	Potenza	Duty cycle

Inoltre il sottoscritto dichiara che:

- Nella presente attività *si ha/non si ha* produzione di neutroni (*in caso affermativo si veda relazione allegata per la descrizione della produzione*)
- Nella presente attività *si ha/non si ha* produzione rifiuti radioattivi (*in caso affermativo si veda*

*la relazione allegata per la descrizione della modalità di produzione e dello smaltimento)*

- Nella presente attività *avviene/non avviene* il riciclo o la riutilizzazione dei materiali (*in caso affermativo si veda la relazione allegata per la descrizione delle modalità di riciclo o di riutilizzazione*)

Alla presente istanza, si allega la documentazione firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato, atta anche a dimostrare l'idoneità della località dove la pratica verrà svolta:

- a) descrizione delle aree circostanti interessate all'attività che si intende svolgere indicando, per quanto possibile e considerando che i luoghi in cui verrà utilizzata l'apparecchiatura radiogena mobile non sono determinabili a priori, la classificazione in zone ai sensi dell'art. 82 del presente decreto;
- b) criteri seguiti ai fini della individuazione e classificazione delle zone e della classificazione del personale addetto ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs 230/95 e s.m.i.;
- c) descrizione delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature, con riferimento ai diversi locali ed aree; descrizione delle modalità di eventuale movimentazione delle sorgenti all'interno della installazione; indicazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili in fase di progettazione, costruzione ed esercizio;
- d) individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali, e delle specifiche modalità di intervento al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione;
- e) produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati;
- f) programmi di costruzione o di adattamento dei locali e delle aree destinati allo svolgimento delle attività, nonché delle prove previste;
- g) modalità previste per la disattivazione dell'installazione;
- h) valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività;
- i) i risultati delle valutazioni di cui all'art. 115-ter del D. Lgs 230/95 e s.m.i.;
- l) criteri e modalità di attuazione degli adempimenti di cui all'artt. 79 e 80 del D. Lgs 230/95 e s.m.i.;
- m) indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli ulteriori pertinenti obblighi di cui all'art. 61 del D. Lgs 230/95 e s.m.i., con particolare riferimento al contenuto delle norme interne di sicurezza e protezione; indicazione delle modalità con cui si intende assicurare la formazione di radioprotezione dei lavoratori ed indicazione della qualificazione professionale dei medesimi.

Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'eventuale versamento prescritto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 7

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro di \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

All'ARPA \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

All'A.S.L. (Dipartimento di Prevenzione) \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

E, ove di competenza:

Al Comandante di Porto

All'Ufficio di Sanità Marittima

Oggetto: Comunicazione preventiva di cessazione di pratica ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 230/95 e s.m.i.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ - C.A.P. \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di esercente/legale rappresentante dello studio/ambulatorio veterinario, P.IVA \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ e sede operativa a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

### COMUNICA

ai sensi dell'art 24 del D. Lgs 230/95 e s.m.i. e con i prescritti 30 giorni di preavviso che, presso la sede operativa del suddetto studio/ambulatorio, verrà cessata la pratica radiologica comportante la detenzione della/e seguente/i apparecchiatura/e radiologica/che con i relativi parametri massimi di funzionamento:

Tipologia apparecchiatura radiologica	N° di serie	Energia massima (keV o kV)	Corrente massima (mA)

*(inserire tante righe quante sono le apparecchiature radiologiche da installare)*

Si dichiara inoltre:

che la/e apparecchiatura/e su elencata/e \_\_\_\_\_ (indicare se verrà

*disinstallata e rottamata/ceduta a terzi/trasferita in altra sede operativa<sup>2</sup> o se resterà nella presente sede operativa e cambierà titolarità, ecc.);*

Si allega:

Relazione a firma dell'Esperto Qualificato (documentazione tecnica ai sensi dell'Allegato VII, punto 3.5, del D. Lgs 230/95 e s.m.i.).

Luogo \_\_\_\_\_ li, data \_\_\_\_\_

In fede  
L'esercente/legale rappresentante

\_\_\_\_\_

---

<sup>2</sup> Trattenere copia della documentazione relativa alla destinazione finale della/e apparecchiatura/e detenute